



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## *Commissione nazionale per la formazione continua*

**Spett.le Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi**

[presidente@psy.it](mailto:presidente@psy.it)

[segreteria@psy.it](mailto:segreteria@psy.it)

*Oggetto: Re: Richiesta di “esenzione” dall’obbligo formativo per i professionisti sospesi in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.*

Spett.le C.N.O.P,

con riferimento alla richiesta del 17 maggio u.s., avente ad oggetto la “richiesta di “esenzione” dall’obbligo formativo per i professionisti sospesi in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale”, si rappresenta quanto segue.

La sospensione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non integra un’ipotesi di esenzione “non prevista dal manuale”, secondo quanto previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale per la formazione continua del professionista sanitario, mancando dell’essenziale requisito “*dell’incompatibilità con l’offerta formativa*”.

Invero, il professionista, pur oggetto del provvedimento di sospensione, può continuare regolarmente a fruire dell’offerta formativa.

L’occasione è gradita per porgere cordialità.

Il Segretario

Dott.ssa Olinda Moro